

REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI FONDAZIONE COGEME ONLUS

INDICE

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

- 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- 2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

PARTE II – CONTRATTI SOPRA SOGLIA

- 3) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA**

PARTE III – CONTRATTI SOTTO SOGLIA

- 4) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**
- 5) CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**
- 6) QUALIFICAZIONE**
- 7) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**
- 8) CAUZIONI**
- 9) TERMINI DI PAGAMENTO**

PARTE IV – CONTRATTI ESCLUSI E DISPOSIZIONI FINALI

- 10) CONTRATTI ESCLUSI**
- 11) DISPOSIZIONI FINALI**

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1 Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione dei beni e servizi necessari per l'attività di Fondazione Cogeme ONLUS (di seguito, la "**Fondazione**").

1.2 Le disposizioni del Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione di beni e servizi avvenga nel rispetto del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (di seguito, il "**Codice**"), e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

1.3 Il principio di economicità potrà essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice, ai criteri, previsti dal bando o dalla lettera d'invito, ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

1.4 Nell'attività negoziale la Fondazione assicura inoltre il rispetto del sistema di deleghe e procure stabilite e garantisce l'assenza di conflitto di interessi e l'adeguata gestione dei processi in materia di sicurezza del lavoro.

1.5 L'attività contrattuale della Fondazione, ove non diversamente previsto, dovrà inoltre svolgersi nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

ART. 2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento sono dettate in conformità a quanto stabilito dal Codice, ed in particolare all'art. 125 dello stesso in materia di acquisiti di servizi e forniture in economia.

PARTE II – CONTRATTI SOPRA SOGLIA

ART. 3) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

3.1 L'acquisto di beni e servizi, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, verrà effettuato con le procedure ad evidenza pubblica in ambito comunitario previste dal Codice o dalle specifiche normative di settore in vigore, se ed in quanto applicabili alla Fondazione, cui si rinvia.

3.2 Si intendono sopra soglia comunitaria, ai sensi delle norme attualmente in vigore per i settori nei quali opera la Fondazione, le forniture e servizi di importo pari o superiore a **207.000,00 euro**, stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

PARTE III – CONTRATTI SOTTO SOGLIA

ART. 4) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

4.1 L'acquisto di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui al precedente articolo 3, viene effettuato "in economia" mediante amministrazione diretta ovvero mediante procedura di cottimo fiduciario, previa individuazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice.

4.2 Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi espressamente contemplate dall'art. 125 comma 10 del Codice e, precisamente, nelle seguenti ipotesi:

- i) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- ii) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- iii) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

iv) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

4.3 L'amministrazione diretta comporta l'acquisto di beni o servizi con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Fondazione.

4.3 Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

4.4 Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 207.000 euro, l'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici istituiti presso la Fondazione. Nel caso di invito di operatori economici non ricompresi negli elenchi istituiti presso la Fondazione, agli stessi sarà richiesta l'autocertificazione relativamente ai requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnica che l'appaltatore deve possedere ai fini dell'ammissione alla procedura.

4.5 Per l'individuazione del contraente, il Responsabile del procedimento invia una Lettera di invito agli operatori economici la quale dovrà contenere le sotto indicate informazioni:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le caratteristiche tecniche e le qualità del bene o del servizio richiesto;
- c) le modalità di fornitura o di esecuzione della prestazione richiesta;
- d) le modalità ed i tempi di pagamento;
- e) le eventuali garanzie richieste;
- f) le eventuali penalità;
- g) l'importo massimo previsto;
- h) il criterio di aggiudicazione nonché ogni ulteriore elemento che si rendesse necessario in relazione alla particolarità della prestazione richiesta;
- i) l'obbligo a carico del concorrente di restituire copia della Lettera d'invito sottoscritta per accettazione;
- j) il giorno e l'indirizzo ove dovranno essere fatte pervenire le offerte.

4.6 La Lettera d'invito dovrà prevedere un termine di almeno cinque lavorativi per il ricevimento delle offerte, salvo nei casi di urgenza per i quali il predetto termine può essere ridotto a due giorni lavorativi. La richiesta agli operatori economici dovrà essere effettuata per iscritto, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

4.7 L'espletamento delle relative procedura potrà avvenire anche per via telematica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

4.8 Per la presentazione dell'offerta è richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con l'indicazione, sulla busta, della denominazione della ditta partecipante e la gara per cui concorre.

4.9 Per beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

ART. 5) CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

5.1 Gli affidamenti di cui al presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei sotto indicati criteri di selezione del contraente:

- a) prezzo più basso, qualora la prestazione oggetto dell'affidamento debba essere strettamente conforme alle prescrizioni contenute nella Lettera d'invito o negli appositi Capitolati o Disciplinari;
- b) offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità ai criteri indicati nella Lettera d'invito.

5.2 In entrambi i casi sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all'importo fissato a base d'asta.

5.3 La Fondazione, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti nonché del dovere di imparzialità, può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione, con provvedimento motivato, qualora ritenesse l'offerta migliore non congrua.

ART. 6) QUALIFICAZIONE

6.1 L'affidatario di forniture e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dalla normativa vigente.

6.2 Tali requisiti vengono attestati al momento della partecipazione alla procedura in economia mediante dichiarazione sostitutiva ai conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e prima dell'aggiudicazione definitiva si procede alla verifica, presso gli enti preposti, della regolarità contributiva, retributiva e tributaria dell'aggiudicatario.

ART. 7) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

7.1 Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, l'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal Responsabile del procedimento; nel caso di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Responsabile del procedimento.

7.2 L'aggiudicazione definitiva può essere disposta anche in presenza di una sola offerta purché valida e dichiarata congrua.

7.3 Ferma restando la possibilità per la Fondazione di effettuare controlli a campione circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, all'aggiudicatario potrà essere richiesta, ai fini della formalizzazione del rapporto, la documentazione necessaria a comprovare quanto dal medesimo autocertificato.

7.4 Il contratto affidato mediante acquisizione in economia è stipulato attraverso scrittura privata non autenticata sottoscritta dal Presidente della Fondazione nel rispetto del termine dilatorio previsto dal Codice.

ART. 8) CAUZIONI

8.1 Per forniture ovvero servizi ad esecuzione continuata o periodica di importo superiore ad euro 40.000,00 (IVA esclusa) prima della sottoscrizione del contratto di cottimo o della spedizione dell'ordine, la Fondazione potrà richiedere una cauzione pari al 10% del valore di aggiudicazione, costituita secondo le modalità di cui all'art. 75, commi 3 e 4 del Codice.

8.2 La cauzione definitiva viene svincolata alla conclusione del servizio, previa verifica della regolare esecuzione dello stesso.

ART. 9) TERMINI DI PAGAMENTO

9.1 I pagamenti sono disposti dal Presidente della Fondazione entro il termine previsto dalla Lettera d'invito, dal contratto ovvero, in mancanza, non oltre il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle fatture.

9.2 La liquidazione dei corrispettivi per i beni e servizi acquisiti in economia è preceduta dalla verifica da parte del Responsabile del procedimento della regolare esecuzione delle prestazioni richieste, della regolarità fiscale e previdenziale (DURC) e delle ulteriori condizioni eventualmente pattuite.

9.3 L'attestazione dell'avvenuta verifica può anche essere contenuta direttamente nell'atto di liquidazione di regolare fattura o nota spese, entro i termini previsti dal singolo contratto.

PARTE IV – CONTRATTI ESCLUSI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10) CONTRATTI ESCLUSI

10.1 Nel caso in cui la Fondazione dovesse operare in ambiti esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del Codice, ovvero per attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, verrà assicurato il rispetto dei principi di cui all'art. 27 del Codice.

10.2 I contratti di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2222 e ss. del codice civile non sono soggetti all'applicazione del presente Regolamento, né alla normativa di cui al D. Lgs. 163/2006, in quanto non riconducibili

alla fattispecie del contratto di appalto, a condizione che siano conclusi con professionisti (i) iscritti ad Albi professionali e (ii) il cui lavoro non sia organizzato in forma imprenditoriale.

ART. 11) DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento dovrà farsi riferimento al Codice ed, in generale, alla normativa vigente.

11.2 Qualora successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, il Codice subisca delle modifiche o integrazioni ad oggi non previste o comunque la materia subisca una nuova regolazione a livello nazionale o regionale, la Fondazione sarà tenuta ad adeguare il Regolamento alla normativa sopravvenuta, applicando comunque nelle more la disciplina nazionale o regionale applicabile.

11.3 Nessun contratto potrà essere frazionato artificialmente al fine di eludere norme vigenti ovvero procedure aziendali e/o regole del presente Regolamento.

11.4 Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal budget, dal programma degli investimenti, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

11.5 Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è reso pubblico sul sito internet istituzionale, il che non costituisce in alcun modo avvio di gara d'appalto o di altra procedura ad evidenza pubblica.